

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

Il Vice Presidente

Prot. A00GRT/0260988/S.050

Firenze, 26 settembre 2012

Agli assessori provinciali

Loro Sedi

pc Ai presidenti delle conferenze
dell'istruzione

Loro Sedi

Oggetto: programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2013/2014.

Cari colleghi,

in merito alle linee guida per la programmazione dell'offerta formativa ed il dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2013-2014 **vi comunico che rimangono validi gli indirizzi emanati con Delibera della Giunta Regionale n. 708 del 1 agosto 2011 per l'anno 2012/2013**, ricordando che nel frattempo è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011. Come conseguenza, non sono più validi i parametri di 1000 unità, ridotto a 500 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche, quali soglie minime per l'attribuzione di autonomia agli Istituti Comprensivi.

In particolare la Corte Costituzionale con la sentenza n. 147, stabilisce che la regione interviene autonomamente nel dimensionamento della rete scolastica e cioè nella decisione di stabilire la soglia minima degli alunni o degli studenti che frequentano le istituzioni autonome nei diversi gradi dell'istruzione.

La sentenza della Corte invece ribadisce la legittimità del comma 5 dell'art. 19 del d.l. 98, il quale, nel testo modificato dal comma 69 dell'art. 4 della legge 183 del 2011, prevede che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, tali istituzioni, invece, sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome.

Quello che la sentenza della corte non dice, ma che noi sappiamo bene è che il comma 5 dell'art. 19 del d.l. 98/2011 condiziona pesantemente la competenza regionale relativa al dimensionamento della rete scolastica laddove ci si attenga al principio di un dirigente per ogni istituzione autonoma. In questo caso la libertà di scelta delle regioni è condizionata dalla competenza statale per l'assegnazione dei dirigenti a tempo indeterminato.

Per questo motivo, in seguito alla sentenza, la IX Commissione della Conferenza delle Regioni ha chiesto al MIUR di condividere un criterio di riparto del contingente nazionale dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) chiaro e trasparente, a partire da un parametro numerico come numero di alunni per dirigente scolastico/DSGA e che tale parametro costituisca media "regionale" di riferimento. A seguito del confronto avviato, dovrebbe essere portata presto un'Intesa in sede di Conferenza Unificata "per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica" che sostanzialmente accoglie la proposta. L'Intesa dovrà contestualmente impegnare il governo ad un intervento legislativo che comporti il superamento dei parametri numerici rigidi dei 600 e 400 alunni definiti a livello nazionale per singola autonomia scolastica e recepisca il nuovo criterio di riparto del contingente nazionale dei dirigenti scolastici sancito dall'Intesa.

L'Intesa potrebbe quindi cambiare in modo importante le regole del dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2013-2014, che comunque dovrà essere terminata a livello provinciale entro il 30 novembre e a livello regionale entro il 31 dicembre 2012. Pertanto suggerisco un approccio prudentiale per quanto riguarda le autonomie che risultano sottodimensionate nell'anno scolastico in corso per gli effetti della norma di novembre (comma 69 art 4 L183/2011) di modifica del comma 5 dell'art 19 del d.l. 98/2011, che, nonostante l'importante lavoro di dimensionamento fatto, ha comunque prodotto autonomie sottodimensionate, essendosi aggiunta tardivamente rispetto ai tempi della programmazione e - per quanto riguarda le autonomie del primo grado - tradendo di fatto il patto dell'applicazione dei parametri come media regionale. Invito ad assumere eventuali decisioni di accorpamento solo in seguito a valutazioni di opportunità e non di necessità, obbligate quindi dalla stretta applicazione della norma richiamata e ad assumere il rischio consapevole che l'eventuale mancata intesa nelle prossime settimane e/o il mancato intervento legislativo conseguente a modifica della norma stessa potrebbe comportare un ulteriore anno di reggenza per queste autonomie sottodimensionate.

E' mia intenzione comunque vederci quanto prima per confrontarci sulle criticità che accompagnano la programmazione 2013/2014.

Cordiali saluti.

Stella Targetti

A handwritten signature in black ink on a light yellow background. The signature is cursive and appears to read 'Stella Targetti'.